



ORIG

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 del 13/10/2014

**Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTE
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ANNO 2014 – ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di Ottobre alle ore 17:35, nella sa adunanza della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, Sig. UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Presente
TREMOLADA MARCO	Assessore	Presente

Totale Presenti 5 - Totale assenti 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, come ogni anno, intende sostenere le associative operanti sul territorio comunale i cui statuti sono depositati agli atti del Comune tutte Associazioni con attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, umanitaria senza sc lucro;

CONSIDERATO che occorre procedere all'erogazione annuale dei contributi previsti in k riconoscendo l'alta funzione sociale che le Associazioni Socio-assistenziali svolgono nella società, per cui diventa adempimento fondamentale nella politica sociale e culturale dei Con

RITENUTO pertanto di intervenire a favore delle Associazioni che svolgono le proprie inizia attività sul territorio comunale, dando espressamente atto che la concessione del contri sostegno delle iniziative rappresenta una modalità alternativa di erogazione diretta di p servizio ed esclude qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comu

DATO ATTO che per accedere all'erogazione del contributo per l'anno 2014, le Associazioni Assistenziali dovevano inoltrare richiesta di contributo al Comune di Vedano al Lambro co da:

- breve relazione sull'attività svolta nell'anno 2013;
- relazione dettagliata per attività 2014;
- bilancio consuntivo 2013;
- bilancio e programma preventivi anno 2014;
- dichiarazione relativa al numero di iscritti specificando quanti sono i vedanesi;
- dichiarazione ai fini assoggettabilità IRES e modalità di pagamento
- fotocopia documento identità dichiarante;

STANTE la competenza della Giunta Comunale ad esprimere il proprio atto di indirizzo in m

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, co in L. 122/2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati ammini deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nom caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei istituzionali dell'Ente (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lon deliberazione n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR);

CONSIDERATO quanto segue:

la Corte dei Conti è già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del div "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le pp.aa. dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 co in L. 122/2010 (cfr. in particolare sez. controllo Lombardia delib. 23.12.2010, n. 1075, controllo Puglia, delib. 15.12.2010, n. 163). Occorre infatti distinguere tra la vera e sponsorizzazione (un contratto in cui lo "Sponsor" corrisponde una somma di denaro, utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo come contropartita essenziale e necessaria un "rit immagine"), ed il contributo erogato dalla p.a. a terzi, a norma dell'art. 12 della L. 241/1 particolare, occorre ricordare che l'art. 3 del TUEL sottolinea come "i Comuni e le P svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguat esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali". Quella norm "anticipa" il precetto costituzionale posto al quarto comma del art. 118 (cd. "sussi orizzontale), non solo consente, ma addirittura impone all'Ente locale di favorire l'aut iniziativa dei cittadini "singoli o associati", per attività comunque riconducibili ai fini istit dell'Ente medesimo. Conclusivamente: a) il divieto di sponsorizzazioni preclud amministrazioni di stipulare veri e propri contratti il cui oggetto sia lo "scambio" tra co finanziario e promozione della propria immagine; b) resta pienamente vigente, al cont

un regolamento comunale) i criteri per l'erogazione di contributi, comunque finalizzati a promuovere iniziative e attività di interesse generale; c) il Comune può in ogni caso avvalersi delle risorse della "società civile" per svolgere le proprie funzioni, contribuendo al loro finanziamento attraverso procedimenti trasparenti ed imparziali.

In sintesi, debbono ritenersi vietate dalla citata norma del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 le elargizioni in denaro a terzi che abbiano come necessaria ed esclusiva contropartita un "ritorno di immagine" per l'Amministrazione comunale, mentre tale divieto non si estende ai contributi che l'Amministrazione dispone per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, ecc, promosse dalle diverse espressioni della comunità locale in base al principio di sussidiarietà, e cioè come modalità concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e dei loro associati in ambiti riferiti alle stesse funzioni fondamentali del Comune;

CONSIDERATO inoltre che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge costituzionale n. 18.10.2001):

* art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

* art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.Lgs. 267/2000) art. 13: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto urbanistico e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

c) L. 59/1997 art. 1 che attribuisce agli enti locali "i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

VALUTATO che, tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e, che occorre pertanto far riferimento:

- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quali Ente più vicino ai cittadini;
- alle previsioni dello Statuto comunale;
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende e adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RITENUTA la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte costituzionale della Lombardia;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento di concessione contributi ad Enti pubblici e privati e sulla base della documentazione presentata dalle associazioni ha stabilito l'erogazione del contributo meglio specificato nell'atto denominato "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le relazioni/ricieste di contributo annuale pervenute all'Ufficio Servizi Sociali, all'anno 2014 presentate dalle associazioni, che vengono conservati agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO in definitiva che le iniziative da finanziarsi rientrano perfettamente nel quadro perché:

1. sono sussidiarie rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge citate dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare;

2. la scelta di un intervento sussidiario dell'associazione è certamente utile a rendere € efficiente ed economico il servizio reso, dato il particolare apporto di personale vc all'iniziativa intrapresa e l'esperienza cumulata negli anni dall'Associazione;

VISTO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO, sulla base dei criteri dati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 22.4.1991, eseguiti ai sensi di legge, dover stabilire dei sottocriteri che possano rendere l'operazione delle erogazioni dei contributi più equa e più trasparente possibile;

DATO ATTO che per accedere all'erogazione del contributo per l'anno 2014, le Associazioni dovevano inoltrare richiesta di contributo al Comune di Veduggio al Lambro, corredata da:

- breve relazione sull'attività svolta nell'anno 2013;
- relazione dettagliata per attività 2014;
- bilancio consuntivo 2013;
- bilancio e programma preventivi anno 2014;
- dichiarazione relativa al numero di iscritti specificando quanti sono i veduggiesi;
- dichiarazione ai fini assoggettabilità IRES e modalità di pagamento
- fotocopia documento identità dichiarante;

VISTI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che si allegano come integrante della presente deliberazione;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO, alla luce delle motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate, per farne parte integrante e sostanziale al presente deliberato, che gli enti e le associazioni di cui al seguito elencate espletano attività ed iniziative rientranti nei compiti di questo Comune di Veduggio al Lambro, pertanto, di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, precisando peraltro che la non operatività nei loro confronti del divieto introdotto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 112/2000 convertito nella L. 122/2010;
- 2) DI PRECISARE pertanto la non operatività nei loro confronti del divieto introdotto dal comma 9, del D.L. n. 112/2000 convertito in L. 122/2010
- 3) DI STABILIRE per i motivi e le ragioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, a favore delle associazioni di cui all'allegato A, un contributo a sostegno delle attività svolte nell'anno 2014, dando espressamente atto che la contribuzione rappresenta una alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio ed esclude qualsiasi forma di proscioglimento dell'immagine dell'Amministrazione, da imputare al cap. di PEG 1630;
- 4) DI DARE ATTO, infine che l'allegato elenco potrà essere modificato e/o integrato sulla base dei mutamenti delle realtà associative presenti sul territorio;
- 5) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore la determinazione dell'impegno di spesa per la successiva liquidazione per la parte di competenza;
- 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE AVIS VEDANO	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE FOLLARTHEMYA	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE REBELOT	€ 1.000,00